



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LOREFICE, NAVE, Sabrina LICHERI, SIRONI,
NATURALE e BEVILACQUA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 NOVEMBRE 2025

Disposizioni concernenti le procedure per il rilascio, il rinnovo e la
conferma della patente di guida per i soggetti affetti da diabete

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi anni, l'innovazione tecnologica ha portato allo sviluppo di dispositivi avanzati per il monitoraggio continuo della glicemia e per la somministrazione automatizzata dell'insulina. Questi strumenti, come i microinfusori glicemici e i sistemi predittivi di controllo glicemico, permettono una gestione molto più sicura ed efficace del diabete, riducendo significativamente il rischio di ipoglicemie improvvise e altri eventi acuti che potrebbero compromettere la capacità di guida.

Grazie a questi progressi, i soggetti affetti da diabete che utilizzano tali dispositivi possono condurre veicoli in condizioni di sicurezza paragonabili a quelle dei soggetti non diabetici. Di conseguenza, si ritiene opportuno procedere a una semplificazione normativa delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la conferma della patente di guida per questi pazienti, riducendo gli oneri amministrativi e garantendo al contempo la sicurezza stradale.

Il disegno di legge interviene sull'articolo 119 del codice della strada di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introducendo modifiche mirate a semplificare le procedure per i soggetti diabetici che utilizzano tecnologie avanzate per la gestione della malattia.

L'articolo 1, alla lettera *a*), prevede che per i soggetti diabetici che utilizzano dispositivi per il monitoraggio continuo della glicemia con predizione e microinfusori glicemici o che non assumono farmaci insulino-stimolanti, l'accertamento dei requisiti psico-fisici può essere effettuato dal medico indicato al comma 2 dell'articolo 119; mentre alla lettera *b*) si prevede che, per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE, di soggetti diabetici che utilizzino tali dispositivi, non vi sia bisogno di rivolgersi alla commissione medica locale.

La lettera *c*) demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'individuazione delle modalità di attuazione dei commi precedenti.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni concernenti le procedure per il rilascio, il rinnovo e la conferma della patente di guida ai soggetti affetti da diabete)

1. All'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato dal medico di cui al comma 2, limitatamente ai casi in cui il trattamento farmacologico dei soggetti affetti da diabete avvenga mediante dispositivi per il monitoraggio continuo della glicemia con predizione e con microinfusori glicemici ovvero senza l'impiego di farmaci insulino-stimolanti individuati con il decreto di cui al comma 10-*bis* »;

b) al comma 4, lettera d-*bis*), primo periodo dopo le parole: « e sottocategorie » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dei casi in cui il trattamento farmacologico di tali soggetti avvenga mediante dispositivi per il monitoraggio continuo della glicemia con predizione e con microinfusori glicemici ovvero senza l'impiego di farmaci insulino-stimolanti individuati con il decreto di cui al comma 10-*bis* »;

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-*bis*. Con decreto del Ministro della salute da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le

modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* e al comma 4, lettera *d-bis*), primo periodo, con l'obiettivo della semplificazione amministrativa e della riduzione degli oneri ».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.